

238. Legge 4 giugno 1982 n. 375. Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

Questa legge è stata pubblicata in GU 21 giugno 1982 n. 168 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 6 luglio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'accordo stesso.

3. Ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme della legislazione nazionale relative all'installazione e all'esercizio di impianti di telecomunicazione:

1) il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, a bordo di qualsiasi mezzo, navale od aereo battente bandiera italiana, installa o esercisce stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere, emissioni destinate o suscettibili di essere ricevute, in tutto o in parte sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazione espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni, è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana;

2) il cittadino che, sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, fuori dall'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie, con la consapevolezza di collaborare alle attività previste nel numero 1), taluno degli atti indicati nel secondo comma, è punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila.

Sono considerati atti di collaborazione, ai sensi del comma precedente:

a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione;

b) la fornitura di quanto è necessario per il loro funzionamento;

c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti;

d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicità;

e) la fornitura di servizi di pubblicità in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge. Con le stesse pene è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana.

Con le stesse pene di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma è punito lo straniero che commette taluno dei fatti ivi previsti sul territorio dello Stato o a bordo di navi o qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.

4. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.